



COMUNE di VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
P.le Pertini 1 – C.A.P. 28819 – C. Fiscale 84003660036 – P. IVA 00467940037
Tel. 0323/551070 – Fax. 0323/550428 – E-mail: vignone@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 04/2012

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'inquinamento atmosferico da rumore, sia per il numero dei soggetti esposti sia perché viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della qualità della vita dei cittadini, richiede interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

RITENUTO di intervenire sull'intero territorio comunale attraverso il ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'interruzione parziale o totale di determinate attività che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica;

CONSIDERATA la vocazione residenziale del territorio e di conseguenza l'alto valore che il silenzio ed ogni altra forma di riposo assumono per una eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

CONSIDERATA altresì la pianificazione urbanistico-edilizia e la relativa attività edificatoria che esige una compiuta regolamentazione delle attività di cantiere per una eccellente sostenibilità ambientale;

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze di natura abitativa, di soggiorno e di offerta turistica, con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa.

VISTA la legge 26.10.1995 n. 447;

VISTI gli artt. 7 bis e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

IL DIVIETO GENERALE, su tutto il territorio comunale, di provocare rumori molesti causati senza utilità, dovuti a difetto di cautele o per negligenza, tali da superare la normale tollerabilità, che per la loro natura turbano il riposo e la tranquillità dei cittadini residenti o dimoranti nell'abitato.

LAVORI EDILI

il divieto assoluto per le attività rumorose connesse ai lavori edili, è altresì esteso ai periodi:

- dal 1 novembre al 31 marzo nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le successive ore 08:00;
- dal 1 aprile al 31 ottobre nella fascia oraria compresa dalle ore 19:00 e le successive ore 08:00;
- permanentemente nelle giornate festive riconosciute.

Ai lavori edili, nei quali rientrano anche le attività soggette a comunicazione di inizio lavori e per i quali il proprietario/committente, la direzione lavori e le imprese esecutrici sono responsabili, si applicano durante la loro effettuazione, oltre che le disposizioni previste da leggi speciali, le seguenti norme di prevenzione contro i rumori:

- le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati in modo tale che siano poste in atto tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti per rumori;
- i compressori, le gru, le betoniere, le carotatrici, gli escavatori e gli altri macchinari vanno costantemente controllati così che il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante.

LAVORI ARTIGIANALI

Il divieto assoluto per le attività rumorose connesse a lavori artigianali e industriali, è esteso ai giorni festivi.

Per i lavori afferenti tali attività il titolare dell'impresa dovrà:

- a) porre in atto tutti gli accorgimenti che la tecnica offre;
- b) i lavori rumorosi devono essere eseguiti in locali di cui siano chiuse porte e finestre;

LAVORI DI GIARDINAGGIO

Sono vietati i lavori di giardinaggio per mezzo dell'uso del tagliaerba, del decespugliatore, di motoseghe e di macchinari simili, privi di silenziatori efficaci.

È vietato altresì l'uso di macchine agricole rumorose quando il loro utilizzo possa interferire con le legittime fruizioni dell'ambiente stesso.

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatori, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc...) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

La loro utilizzazione è consentita esclusivamente:

- nelle giornate festive, all'interno delle fasce orarie comprese tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 18:00, sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- nei restanti giorni feriali, all'interno delle fasce orarie comprese tra le ore 08:00 e le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 20:00

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza:

- i cantieri mobili allestiti con carattere d'urgenza, necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici;
- le attività sportive, i pubblici intrattenimenti, le manifestazioni pubbliche e private di qualsiasi genere, purché autorizzate dall'Autorità competente;
- le attività agricole svolte a titolo principale, fuori dal centro abitato;
- le attività alle quali è stata concessa apposita deroga.

RENDE NOTO

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con ammesso pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689, pari a Euro 50,00 fatto salvo quanto previsto dalle norme amministrative di rango superiore e dagli artt. 650 e 659 C.P.

DEMANDA

agli operatori della Polizia Locale ed agli organi istituzionali preposti, l'incarico di vigilare sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto.

INFORMA

Il SINDACO, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, potrà accordare su richiesta scritta e debitamente motivata, opportune deroghe al presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al T.A.R. del Piemonte o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che il procedimento è di competenza della Polizia Locale. Copia originale del documento è conservata presso gli uffici del Comune di VIGNONE, dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio copie.

La presente ordinanza revoca e sostituisce tutte le precedenti emanate in materia.

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

al Comando Polizia Locale di VERBANIA
alla Stazione CARABINIERI di PREMENO
all'Albo Pretorio Comunale

VIGNONE, 13 Marzo 2012



IL SINDACO
(Magda VERAZZI)